



Sentenza 4-21 aprile 2000

Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Roma, 8a Sezione Ufficio G.I.P.,

n. 12005/98 R.G. notizie di reato
n. 6677/99 R.G.G.I.P.

**TRIBUNALE PENALE DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SEZ. 8a - G.I.P. DR. EDUARDO LANDI**

SENTENZA
- art. 425 c.p.p. -

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dell'udienza preliminare dr. Eduardo Landi all'udienza del 4.4.2000 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di **G. C.**

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 615 ter, 2° e 3° comma c. p., per essersi introdotto abusivamente nel sito telematico del G.R.1, rinominando con lo stesso nome di quello autentico e sostituendo il file contenente il Radio Giornale delle ore 13.00, con un altro file contenente una serie di critiche alla Società Microsoft e al nuovo sistema operativo denominato Windows 98.

Con l'aggravante di essersi inserito in un sistema telematico di pubblico interesse.

Fatto accaduto in Roma il 10.07.1998, dalle ore 17.30 alle ore 17,53 circa.

PREMESSA

Il P.M. chiedeva, con atto depositato l'1.6.1999, il rinvio a giudizio di G. G. per il reato di cui in rubrica. Si svolgeva quattro udienze preliminari finalizzate anche all'ammissione della perizia tecnica, con le formalità dell'incidente probatorio.

All'esito dell'udienza del 4.4.2000 il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio e la difesa di proscioglimento dell'imputato.

MOTIVAZIONE

Dagli atti delle indagini preliminari (in particolare verbale di interrogatorio dell'indagato e verbale di sommarie informazioni rese dal dipendente Rai G. G.) risulta che l'imputato in data 10.7.1998, utilizzando dalla sua abitazione un computer (Pentium II con velocità 266 Mhz e con Mbyte 64 di memoria principale), dotato di sistema operativo Windows 95, collegato ad Internet attraverso connessione telefonica con il nodo di Ancona del fornitore di servizi Internet TIN e servendosi dell'account dell'utente "xxxxxx" (attribuito dalla TIN a XXXXXXXX di Mantova e che risulterà poi nei file log della RAI), si introduceva nel sito telematico del G.R.1, sostituendo il file contenente il radio Giornale delle ore 13.00 con altro file di sua creazione, contenente una serie di critiche alla Società Microsoft e al sistema operativo Windows 98.

Della predetta manomissione la redazione si accorgeva soltanto dopo due giorni per effetto delle e/mail inviate da due utenti.

Appresa dalla stampa la notizia della denuncia presentata dalla Rai contro ignoti, il G. tempestivamente e spontaneamente dichiarava di essere l'autore del fatto attraverso una e/mail (foglio 83) inviata alla testata giornalistica La Repubblica, il cui testo si trascrive: "sono entrato nel server mm1.rai.it grazie a una password fregata al pc di G. L., che, molto imprudentemente, ha il proprio disco fisso in condivisione e dunque è accessibile liberamente all'esterno". Tali affermazioni ripeteva sostanzialmente in sede di spontanee dichiarazioni rese alla P.G., in sede di interrogatorio delegato alla P.G. ex art. 370 c.p.p., nonché avanti al perito. In particolare nell'interrogatorio precisava di non avere agito con l'intenzione di arrecare danni al sistema della Rai e mostrava di essere sinceramente pentito.

In sintesi l'imputato ha sostenuto che, usando un programma per la ricerca di computer su Internet con condivisioni aperte, è riuscito ad accedere senza problemi al computer della Rai denominato GRR4. Durante questo accesso l'imputato ha affermato di aver trovato nel "direttorio" principale dell'hard disk un file che citava la macchina denominata MM1, che costituiva il server della Rai contenente i file real audio con i Radio Giornali accessibili da Internet. Questo stesso file citava inoltre l'account "xxx", utilizzato dai dipendenti Rai per accedere al computer MM1 ed il programma ws ftp, utilizzato per trasferire su quest'ultimo computer i file audio prodotti su altre macchine. Ha così effettuato una connessione diretta al server MM1 con l'account "xxx" e, utilizzando sul suo computer, il programma ws ftp, ha ridenominato il file gr1-1007.ra, contenente il Radio Giornale delle ore 13.00 del 10.7.98, senza cancellarlo. Con tale programma ha infine memorizzato su MM1 un nuovo file denominato gr1-1007.ra da lui preparato contenente le critiche al Windows 98. In tal modo l'utente che accedeva al sito Internet della Rai riceveva questo ultimo file in risposta alla richiesta del radio Giornale delle ore 13.00.

La perizia, espletata nelle forme dell'incidente probatorio, ha chiarito che l'imputato ha sfruttato una caratteristica tipica dei computer dotati di sistema operativo Windows 95 e collegati ad Internet. Se su questi computer risulta attivo il servizio condivisione file e stampanti su protocollo Netbios e non si definisce una password, si rendono direttamente accessibili i file anche a tutte le macchine con analogo sistema operativo Windows 95 connesse su Internet: in tal modo è possibile dare ad altri utenti della rete la visibilità dei propri dati. Il computer della Rai GRR4, per l'appunto, aveva attivata la condivisione risorse.

Il perito ha inoltre verificato la validità della procedura tecnica utilizzata dall'imputato ed in particolare ha testato una versione dei programmi (fornitigli dallo stesso G.) per la ricerca di computer su Internet con condivisioni aperte. Ha così escluso che, soddisfatte le condizioni anzidette, l'iter seguito richiedesse la conoscenza di elementi forniti da terzi.

Ciò posto va verificata la corrispondenza del fatto penalmente rilevante ascritto all'imputato con la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 615 ter comma 2 e comma 3 c.p.

Nonostante la generica formulazione del capo di accusa si ritiene che il p.m. abbia inteso contestare al G. la condotta dell'accesso abusivo a sistema informatico di pubblico interesse (comma 3), protetto da misure di sicurezza, determinando l'interruzione del suo funzionamento (comma 2 n. 3).

La condotta materiale tenuta dall'agente, consistente nella sua introduzione nel sistema della Rai con sostituzione del file contenente il radio Giornale con altro contenente critiche alla società Microsoft, è inquadrabile nella fattispecie aggravata suddetta. Tuttavia non risultano elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di misure di sicurezza idonee a proteggere il sistema violato. A tale proposito si osserva che il legislatore con l'introduzione della norma incriminatrice di cui all'art. 615 ter ha inteso tutelare non la privacy di qualsiasi "domicilio informatico", ma soltanto quella di sistemi "protetti" contro il pericolo di accessi da parte di persone non autorizzate.

Nel caso specifico nella relazione il perito ha sottolineato che il sistema informatico della Rai era configurato in modo tale da non essere completamente sicuro: esisteva un computer (GRR4) che consentiva l'accesso agli estranei tramite rete (secondo quanto suesposto) e che conteneva al suo interno la password per l'accesso al computer server (MM1) manomesso. Aggiunge che sebbene la macchina GRR4 risultava protetta da firewall, cioè da un sistema di controllo del traffico di dati sulla rete locale, probabilmente tale firewall non era idoneo. Ciò potrebbe essere dipeso dal fatto che, avendo il GRR4 due connessioni esterne (una alla rete locale ed una direttamente ad Internet), il firewall verificava solo il



transito dei dati attraverso una delle due connessioni oppure non era ben configurato (in particolare non controllava i servizi offerti dal processo Netbios: p. 5 della relazione peritale).

All'udienza del 4.4.2000 il perito ha dichiarato che "il personale Rai ha confermato che esisteva un computer con due tipi di connessione, una delle quali non era sufficientemente protetta".

Sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale si ritiene non sufficientemente provata l'idoneità delle misure di sicurezza predisposte dalla Rai a tutela del proprio sistema informatico.

Del resto è ormai acclarato che i tradizionali mezzi di protezione software, in particolare quelli incentrati sulle c.d. chiavi di accesso non offrono certezza assoluta di impenetrabilità, essendo la loro individuazione soltanto una questione di tempo e livello tecnologico. Inoltre nel caso specifico la password del computer MM1 era citata in un file contenuto in una macchina (GRR4) vulnerabile.

Considerato che l'esistenza di mezzi efficaci di protezione è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 615 ter c.p., deve dichiararsi il non luogo a procedere con la formula di cui all'art. 425 comma 3 c.p.p., anche perché atteso il tempo trascorso e considerato che la Rai ha sostituito le precedenti misure di sicurezza con altre (come riferito dal perito in udienza), è del tutto improbabile che ulteriori indagini possano evolvere in senso favorevole all'accusa.

p.q.m.

visto l'art. 425 comma 3 c.p.p.:

dichiara il non luogo a procedere nei confronti di G. G. in relazione all'imputazione di cui alla rubrica, perché il fatto non sussiste.

Roma, 4.4.2000

Il giudice
dr. Eduardo Landi

Depositato in Cancelleria
Oggi, 21.4.2000

[Tratto, con modificazioni, da <http://www.penale.it>]